



Sent. n. 33/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Emma Rosati - Presidente

Pasquale Fava - Consigliere relatore

Chiara Vetro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 12234 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Regione Umbria con atto di citazione depositato il 2 agosto 2016 nei confronti di:

- Aurelio Rossetti, nato a Città della Pieve il 2 luglio 1980 nella qualità di titolare *pro tempore* dell'azienda agraria impresa individuale Rossetti Aurelio "Salto del Prete" in Città della Pieve, Località Salto del Prete n. 30, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Goretti e Emanuele Bernardini ed elettivamente domiciliato in Perugia alla via dei Martiri dei Lager n. 98/D;
- Fausto Rossetti, nato a Città della Pieve (PG) il 10 luglio 1955, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Goretti e Emanuele Bernardini ed elettivamente domiciliato in Perugia alla via dei Martiri dei Lager n. 98/D;
- Sonia Maria Menicali, nata a Città della Pieve il 20 giugno

1957, nella qualità di titolare *pro tempore* dell'azienda agraria impresa individuale Rossetti Aurelio "Salto del Prete" in Città della Pieve, Località Salto del Prete n. 30, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Goretti e Emanuele Bernardini ed elettivamente domiciliata in Perugia alla via dei Martiri dei Lager n. 98/D;

- Maria Chiara Menaguale, nata a Perugia il 11 marzo 1957, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Libori ed elettivamente domiciliata in Perugia alla via XIV Settembre 69;

- Maurizio Grandolini, nato a Perugia il 15 dicembre 1951 ed ivi residente in via XX Settembre n. 47, costituitosi personalmente;

- Achille Del Secco, nato a Città della Pieve il 20 agosto 1953, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Ghirga ed elettivamente in Perugia in Piazza Piccinino n. 10;

- Francesco Grohmann, nato a Perugia il 10 maggio 1953, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Formica ed elettivamente domiciliato in Perugia, alla strada Montebagnolo-Valbiancara, n. 15-H1.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udito, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2020, il Consigliere relatore Pasquale Fava.

Uditi, nella medesima udienza, con l'assistenza della Dott.ssa Melita Di Iorio, il Procuratore regionale Rosa Francaviglia e gli Avv.ti Goretti, Formica, Bernardini, Ghirga e Libori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura regionale

Con l'atto di citazione in epigrafe la Procura regionale ha convenuto in giudizio i Signori Aurelio Rossetti, Fausto Rossetti, Sonia Maria Menicali, Maria Chiara Menaguale, Maurizio Grandolini, Achille Del Secco e Francesco Grohmann per sentirli condannare al pagamento in favore della regione Umbria della somma di € 93.111,04 (ripartiti secondo le quote proposte a pag. 21 dell'atto di citazione), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

La Procura regionale ha dettagliatamente descritto la fattispecie dannosa contestata relativa ad un'illegittima apprensione di contributi regionali (complessivamente, per € 93.190,29) per la ristrutturazione di un immobile a fini agrituristici, con obbligo decennale di mantenimento della destinazione (misura 11.2 della deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 2002, n. 1616), immobile in realtà per la gran parte utilizzato quale abitazione familiare del padre del beneficiario (funzionario pubblico addetto ai controlli sui predetti finanziamenti), con violazione del vincolo finalistico di scopo (nella denuncia del 12 aprile 2011 il Corpo forestale dello Stato attesta che *"tutti i vani risultavano occupati dai componenti della suddetta famiglia"*, composta da Fausto Rossetti, dalla moglie Sonia Maria Menicali e dall'altro figlio).

Nella specie, Aurelio Rossetti, nella qualità di imprenditore agricolo, percepiva, nell'anno 2005, il predetto contributo e spendendo la propria qualità, otteneva anche l'esonero dal versamento dei contributi concessori in sede di rilascio del permesso di costruire. In realtà il 5 novembre 2004 Aurelio Rossetti (prima ancora di ricevere il richiesto contributo regionale) aveva conferito al padre Fausto una procura generale affinché amministrasse le sue

proprietà ed interessi (ivi compresa l'azienda agrituristica), essendosi trasferito all'estero per adottati motivi di studio e lavoro (l'iscrizione di Aurelio Rossetti nell'elenco degli operatori agrituristici è del 26 giugno 2002 – autorizzazione della Regione Umbria del 26 giugno 2002, prot. 030168, all'esercizio di attività sino ad 8 posti letto nel fabbricato censito al Fg. 34, part. 95). Nella sostanza, dunque, sin dalla concessione del finanziamento, l'azienda non era mai stata effettivamente gestita dal richiedente percettore Aurelio, bensì dal padre, il quale, peraltro, prestava la propria opera quale dipendente pubblico presso il Servizio agricolo territoriale (SAT) della Comunità montana di Città della Pieve, di cui era responsabile all'epoca dei fatti. Tale servizio era competente ad effettuare i controlli sullo svolgimento delle attività beneficiarie dei finanziamenti. Il contributo regionale era stato concesso per la parte dell'immobile da adibire ad agriturismo (cioè l'intero immobile ad eccezione di una stanza, con un posto letto, dove avrebbe dovuto dimorare l'imprenditore agricolo).

Lo stesso Fausto Rossetti, padre del beneficiario del finanziamento (Aurelio) e titolare dei poteri di controllo sulle attività finanziate, esercitava di fatto l'attività dell'azienda e per giunta abitava l'immobile, che avrebbe dovuto essere adibito ad attività agrituristica, per l'intera consistenza ad eccezione della stanza destinata all'imprenditore agricolo (nella specie il figlio Aurelio).

All'esito di accertamenti del Corpo forestale dello Stato emergeva che l'attività agrituristica era "chiusa" (si adduceva, a tal uopo, una giustificazione fittizia e priva di riscontro ovvero sia l'esistenza di lavori di ristrutturazione, comunque non comunicati alla Regione; si evidenziava che i funzionari del Corpo forestale avevano anche contattato telefonicamente la struttura,

fingendosi potenziali clienti, per il fine settimana dell'11-13 maggio e veniva loro risposto che l'agriturismo era chiuso per ristrutturazione). Si rilevava poi 1. che, per un certo periodo, all'attività agrituristica era stata destinata una piccola parte dell'immobile, per giunta usata anche per rivendita di prodotti agricoli e riadattata ad appartamento, in assenza dei necessari permessi (dato confermabile anche in ragione delle bassissime presenze registrate e dalla D.I.A. del 18 maggio 2005 n. 140/05 dalla quale risulta una camera da letto matrimoniale con angolo cottura, servizio igienico con antibagno), 2. che Fausto Rossetti abitava stabilmente l'immobile da destinarsi ad agriturismo con il proprio nucleo familiare (giustificando tale circostanza per la necessità di seguire i lavori di realizzazione di un pianto fotovoltaico, anch'esso oggetto di una domanda di finanziamento), mentre la residenza dichiarata in via Borgo di Giano 23 era meramente formale e fittizia.

Il titolare dell'impresa agricola beneficiario del contributo Aurelio Rossetti trasferiva poi alla madre (Sonia Maria Menicali) l'attività, con contratto di donazione perfezionato il 27 dicembre 2012 e successiva autorizzazione regionale al subentro del 3 aprile 2013, prot. 0048841 (condizionata alla restituzione di parte del contributo pari ad € 2.079,28).

L'azione di responsabilità da restituzione dei contributi illegittimamente percepiti è stata proposta nei confronti non solo dei beneficiari (Aurelio Rossetti e la madre, nella qualità di attuale titolare dell'azienda), ma anche dei funzionari pubblici che avevano omesso i controlli e avevano posto in essere atti che consentirono la percezione ed il mantenimento del finanziamento.

In relazione al padre del percettore, Fausto Rossetti, è stata invocata

la violazione del dovere di astensione 'per conflitto di interessi' (essendo un funzionario del SAT della Città della Pieve, responsabile dell'ufficio che avrebbe dovuto vigilare – nella sostanza – quasi un vero e proprio "controllore di se stesso") nonché la conduzione, giusta procura generale rilasciata dal figlio, di un'attività d'impresa agricola, in spregio del divieto di esclusiva che lega i dipendenti pubblici allo Stato (art. 98 Cost., art. 60 d.P.R. 3/1957 e art. 53 d.lgs. 165/2001).

Con riguardo ai funzionari della Regione Umbria è stato contestato il proprio comportamento di omessa revoca del finanziamento (giusta art. 11.2 della deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 2002, n. 1616, per violazione del vincolo decennale di destinazione), nonostante il dettagliato rapporto del Corpo forestale dello Stato, poi rinvigorito da ulteriori elementi istruttori (rapporti C.F.S. del 9 gennaio 2012, prot 371, e del novembre 2013), culminato nella conferma dell'esistenza delle condizioni per fruire del beneficio pubblico da parte del Sig Aurelio Rossetti (determinazione dirigenziale del 28 settembre 2011, n. 6942, redatta dai funzionari regionali Grandolini e Menaguale, e determinazione dirigenziale del 17 aprile 2014, prot. 53916, firmata dal dirigente Francesco Grohmann); ciò, nonostante l'esistenza di Rapporti, relazioni e documenti, prodotti dal Corpo forestale dello Stato, contenenti elementi informativi sufficienti a disporre la revoca immediata del finanziamento per gravi ragioni. Nonostante tali inequivoci dati, i funzionari regionali incaricavano (nota del 16 giugno 2011 a firma dell'Ing. Gradolini, su istruttoria condotta dal funzionario Maria Chiara Menaguale) gli uffici comunali di un'istruttoria che veniva condotta da funzionari della polizia municipale 'compiacenti' (in particolare il convenuto Achille del Secco,

appartenente al Corpo della polizia municipale, amico di Fausto Rossetti, revocando le ferie e rientrando in servizio al fine di redigere l'annotazione del 23 giugno 2011, n. 8192 (senza peraltro informare il proprio superiore Alvaro Bucci, né sottoporre la nota alla firma di questo), attestava falsamente che l'attività agrituristica veniva effettivamente svolta nel fabbricato in questione e che il Sig. Fausto Rossetti risiedeva effettivamente in via Borgo di Giano 23 nonostante le contrarie verifiche operate antecedentemente dal Corpo forestale dello Stato e le dichiarazioni dallo stesso rese alla Forestale.

Gli accertamenti condotti avevano fatto emergere che il Del Secco era pienamente consapevole che Fausto Rossetti dimorasse presso l'agriturismo del figlio anziché nella residenza formale di via Borgo di Giano 23 a Città della Pieve – cfr. nota C.F.S. prot. 00018/2013, all. 4 annotazione di P.G. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia del 4 dicembre 2012. Le determinazioni finali della Regione concludevano nel dare prevalenza all'elemento formale della residenza, come risultante dai certificati comunali, in luogo di sottolineare il dato dell'effettività (che invece collocava Fausto Rossetti nell'immobile da destinarsi ad agriturismo e non ad abitazione privata), omettendo di dare rilevanza alla circostanza che i modelli 201tr attestanti le presenze in agriturismo tra il 2005 ed il 2011 si riferissero non all'intero immobile a ciò destinato ma a parte minore dello stesso, peraltro adibita a vendita di prodotti agricoli, con criticità e problematiche di tipo edilizio. La Procura regionale ha segnalato che, anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, sono emersi gli stretti legami tra Fausto Rossetti e il funzionario regionale Maria Chiara Menaguale che oltretutto informava tempestivamente il primo dello stato degli accertamenti

presso la Regione Umbria da parte del Corpo forestale dello Stato.

La Procura regionale ha, per tali ragioni, contestato ai convenuti il danno erariale, pari all'importo del contributo regionale, da dividersi secondo le quote proposte a pag. 21 dell'atto di citazione (*"Ai fini della ripartizione dell'addebito questo Requirente, premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 1quater, L. 14 gennaio 1994, n. 20, tale competenza è del collegio giudicante propone, considerando l'apporto causale dei corresponsabili del danno, la seguente ripartizione: Aurelio Rossetti e Sonia Maria Menicali €.40.000,00 ciascuno; Maria Chiara Menaguale €. 6.111,04; Achille Del Secco €. 2.000; Fausto Rossetti e Francesco Grohmann €. 2.000 ciascuno; Maurizio Grandolini €. 1.000"*).

Le difese dei convenuti

I convenuti hanno contestato la fondatezza delle contestazioni mosse nei propri confronti per assenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contabile.

Aurelio Rossetti, Sonia Maria Menicali e Fausto Rossetti hanno chiesto la sospensione del giudizio contabile per pendenza di quello penale, segnalando il rispetto dei vincoli di destinazione dell'immobile e adducendo il continuativo e reiterato svolgimento di attività turistico-ricettiva e giustificazioni circa la sua interruzione, proprio in occasione dei sopralluoghi del Corpo forestale dello Stato del 4.2.2011 e del 7.5.2012. Nel primo caso la presenza del padre (procuratore generale dell'assegnatario del contributo) e della madre sarebbero state motivate dalla necessità di seguire l'installazione dell'impianto fotovoltaico, mentre, nel secondo caso, dall'impellenza di ritinteggiare alcune stanze dei locali destinati alla ricezione

degli ospiti. Circa l'esistenza di foto di famiglia ed oggetti personali negli spazi da adibirsi a struttura ricettiva hanno invocato la libertà di arredo dell'imprenditore agricolo che fornisce servizi di ospitalità rurale. Da ultimo, hanno sollecitato la graduazione delle responsabilità e l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito. Con atto di integrazione del 28 luglio 2017 i convenuti hanno depositato la dichiarazione di un geometra attestante che *"la camera da letto posta a nord di detto fabbricato, è sovrastante al locale rimessa piccoli attrezzi agricoli del piano interrato al quale si accede da un unico ingresso"*.

Achille Del Secco ha eccepito preliminarmente la prescrizione del credito risarcitorio erariale e richiesto la sospensione del presente giudizio per pendenza di quello penale, essendo stato rinviato a giudizio ex art. 479 c.p. per la redazione della nota 23 giugno 2011, n. 8192 nonchè precisando di essere competente a redigerla e di aver effettuato le dichiarazioni in base a "quanto emerso dagli accertamenti dello stesso svolti".

Maria Chiara Menaguale ha ricostruito in dettaglio la fattispecie concreta segnalando in particolare un parere dell'Avvocatura regionale attestante l'inesistenza degli elementi per procedere alla revoca del contributo, circostanza dalla quale emergerebbe una colpa quanto meno lieve, nonché l'intervenuta sentenza penale di assoluzione recentemente pronunciata dal Tribunale di Perugia in proprio favore (invocando gli effetti dell'art. 652 c.p.p.).

Anche Francesco Grohmann, allegando la delibera D.G.R. dell'11 novembre 2013, n. 1246, ha segnalato l'assenza di elementi per procedere alla revoca del finanziamento (tra cui l'assenza di prova in ordine alla

protrazione, per un periodo di un anno, della sottrazione alla destinazione dei beni, in quanto il mancato raggiungimento di tale lasso temporale può determinare solo la riduzione del contributo e non la revoca dello stesso), richiamando anche il predetto parere dell'Avvocatura regionale e la sentenza di assoluzione pronunciata in favore della Menaguale. Ha dunque evidenziato la carenza del danno e della colpa grave, invocando, in via subordinata l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Maurizio Grandolini ha eccepito che non esistevano i presupposti per la revoca del finanziamento nonché l'assenza di ogni rapporto con il finanziato.

L'ordinanza di sospensione del 21 dicembre 2017, n. 21.

Con ordinanza n. 21/2017, questa Sezione regionale, accogliendo le richieste dei convenuti, ha sospeso il giudizio sino alla definizione del processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Perugia nei confronti del convenuto Achille Del Secco ed iscritto al n. 10198/13 R.G.N.R.

Con istanza depositata il 6 settembre 2019 la Procura regionale ha depositato istanza di fissazione di udienza ai fini della prosecuzione del giudizio.

L'udienza pubblica del 22 gennaio 2020.

Nel corso dell'udienza pubblica del 22 gennaio 2020 la Procura regionale, richiamando le sentenze penali ed invocando gli effetti dell'art. 652 c.p.p, ha chiesto il rigetto dell'azione risarcitoria nei confronti dei convenuti Fausto e Aurelio Rossetti, Maria Chiara Menaguale, Maurizio Grandolini. Per il convenuto Del Secco, invece, essendo intervenuta sentenza penale di proscioglimento per prescrizione, ha chiesto la condanna, per la somma

riportata in libello. Analoga richiesta di condanna è stata formulata in relazione agli altri convenuti (Sonia Maria Menicali e Francesco Grohmann) nei cui confronti non è stata proprio esercitata alcuna azione penale.

Le difese dei convenuti hanno insistito per il rigetto dell'azione.

L'Avv. Ghirga ha, poi, rinunciato all'eccezione di prescrizione.

La causa, in quanto matura, è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Anche alla luce della posizione assunta dalla Procura regionale nel corso dell'udienza pubblica del 22 gennaio 2020 l'azione risarcitoria pubblicistica attivata nei confronti dei convenuti deve essere rigettata in quanto infondata (art. 2697 c.c.).

Con riguardo alle fattispecie di reato contestate (art. 323, 316-ter e 429 c.p.) il Tribunale di Perugia, con sentenza del 12 dicembre 2016, n. 2733, divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2017, ha assolto la Dott.ssa Maria Chiara Menaguale, perché il fatto non sussiste (reati di cui al capo A, B ed E) e perché il fatto non costituisce reato (reato di cui al capo D) e, con sentenza 12 dicembre 2016, n. 2734, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2017, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Maurizio Grandolini, Fausto Rossetti, Aurelio Rossetti e Achille del Secco, in relazione ai reati loro ascritti ai capi A), B), ed E) perché il fatto non sussiste, nonché di Maurizio Grandolini in relazione al reato a lui ascritto al capo D) perché il fatto non costituisce reato.

Tali sentenze penali irrevocabili favorevoli ai convenuti producono efficacia extrapenale ex art. 652 c.p.p. *“quanto all'accertamento che il fatto*

non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso".

L'accertamento penale irrevocabile ha sostanzialmente ad oggetto le seguenti statuizioni e circostanze:

- 1) non è configurabile in concreto (a carico di Maurizio Grandolini, Fausto Rossetti, Aurelio Rossetti, Achille del Secco e Maria Chiara Menaguale) un abuso di ufficio ex art. 323 c.p. in quanto la violazione dei bandi relativi ai finanziamenti non è equiparabile alla violazione di legge e regolamento di cui discorre la norma penale incriminatrice, nonché perché l'eventuale falso - materiale o ideologico - non integra anche il delitto di abuso d ufficio ma solo, al più, quello di falso, sentenze nn. 2733 e 2734/2016;
- 2) non è configurabile in concreto (a carico di Maurizio Grandolini, Fausto Rossetti, Aurelio Rossetti, Achille del Secco e Maria Chiara Menaguale) una indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p. in quanto la norma penale non può essere estesa fino all'applicazione a condotte finalizzate ad evitare *"lo svantaggio correlato all'applicazione di una sanzione di natura economica (quale sarebbe appunto, con riferimento al caso di specie, la revoca del contributo già concesso)"* (sentenze nn. 2733 e 2734/2016);
- 3) non è configurabile in concreto (a carico di Menaguale e Grandolini - rispettivamente sentenze nn. 2733 e 2734/2016) la consapevolezza della falsità delle attestazioni di Del Secco (nonostante la sentenza n. 2733 si diffonda ampiamente a pag. 15 sulla conoscenza in capo alla Menaguale delle criticità relative alla

posizione di Rossetti sia con riguardo alla carenza dei requisiti soggettivi, che in relazione alle scarsissime presenze registrate nella struttura agrituristica).

La sentenza del Tribunale di Perugia n. 1124/2019 (relativa all'imputazione di falso di cui al 479 c.p. con riguardo alla redazione della nota n. 8192, prot. 23 giugno 2011 in cui si attestava che la residenza effettiva di Fausto Rossetti non fosse nell'agriturismo e che l'attività agrituristica risultasse regolarmente svolta) si limita a dichiarare la prescrizione del reato sul presupposto di non poter pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. in considerazione della totale assenza di attività istruttoria.

La Procura regionale ha chiesto, nel corso dell'udienza pubblica del 22 gennaio 2020, il rigetto dell'azione, con riguardo ai convenuti che hanno beneficiato di sentenza di proscioglimento penale perché il fatto non sussiste o non costituisce reato (per quest'ultima statuizione penale, il PR d'udienza ha sottolineato, peraltro, la non sussistenza anche di illecito contabile), insistendo invece per l'accoglimento dell'azione, con riguardo ai convenuti non investiti dall'azione penale (Menicali e Grohmann) o che hanno beneficiato dell'estinzione del reato per prescrizione (Del Secco, nei cui confronti l'azione attivata della Procura regionale si presenta – peraltro - marginale, avendo parte attrice richiesto nei suoi confronti la condanna al pagamento di soli € 2.000,00, a fronte di un danno erariale complessivo pari ad € 93.111,04).

La richiesta di rigetto parziale dell'azione impone al Collegio di considerare la posizione dei convenuti non colpiti dall'azione penale o che

hanno beneficiato della prescrizione alla luce degli effetti extrapenalici invocati dalla Procura regionale.

Il giudizio contabile deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza, equità sostanziale, parità di trattamento e non discriminazione.

Sarebbe del tutto irragionevole, iniquo, contraddittorio e sperequato rigettare l'azione risarcitoria per i convenuti la cui posizione sia stata ritenuta tanto grave da determinare il rinvio a giudizio in sede penale (e nei cui confronti la Procura abbia chiesto ed invocato la condanna per quote maggiori) e, al contrario, accoglierla con riguardo ai convenuti rimasti estranei al giudizio penale in quanto titolari di una posizione non ritenuta di rilievo tale da integrare gli estremi di una fattispecie criminosa (Menicali e Grohmann) ovvero la cui posizione la stessa Procura regionale abbia prospettato come marginale avendo richiesto la condanna ad una somma minima, se confrontata all'importo del complessivo danno erariale contestato (Del Secco). Si giungerebbe all'inaccettabile paradosso di pervenire alla condanna di soggetti cui sia imputata una condotta meno grave e al rigetto dell'azione risarcitoria nei confronti di coloro che, pur avendo compiuto atti più gravi degli eventuali condannati in sede contabile, siano riusciti a beneficiare di una sentenza penale di proscioglimento pieno; paraltro, va anche detto che, con specifico riguardo alla posizione di Del Secco, la Procura regionale, pur insistendo per la condanna, non ha fornito alcun elemento probatorio teso a contestare le difese spiegate dal convenuto e comprovate dalla documentazione depositata in atti.

Conclusivamente, l'azione contabile va rigettata nei confronti di tutti i convenuti.

In ragione della novità delle questioni giuridiche affrontate e della complessità della fattispecie concreta, si ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, rigetta l'azione e compensa le spese.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2020.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

F.to Pasquale Fava

F.to Emma Rosati

Depositata in segreteria il 10 giugno 2020.

Il Direttore della Segreteria

F.to Melita Di Iorio